

nel dichiararsi pronto a saldare le biimestralità di ammortamento scadute nel corrente anno 1939, ha fatto presente che le critiche condizioni finanziarie non gli consentono invece di versare l'importo relativo alle rate di ammortamento scadute nel precedente esercizio 1938, che si è chiuso con un forte disavanzo.

Il Comune mutuatario ha chiesto, in conseguenza, che il regolamento del debito arretrato relativo al 1938 (circa L. 8.000 oltre interessi di mora) possa avvenire in sede di prolungamento del periodo di ammortamento, conglobando cioè tale debito col residuo mutuo da ammortarsi nel maggior numero di anni già consentito dal Consiglio.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione perché voglia stabilire se la suddetta richiesta possa essere accolta, e se invece, stante l'impossibilità dichiarata dal Comune di effettuare il pagamento del detto arretrato, si debba procedere senz'altro agli atti esecutivi.

Il Consiglio, su conforme parere